

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

39

2010

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

Direttore Luigi Labruna
Condirettore Cosimo Cascione

Sotto gli auspici
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino
e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret
per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau
Paris EHESS

Hans Ankum
Amsterdam

Ignazio Buti
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi
Roma Sapienza

Alessandro Corbino
Catania

Teresa Giménez-Candela
Barcelona Autònoma

Michel Humbert
Paris II

Rolf Knütel
Bonn

Giovanni Lobrano
Sassari

Carla Masi Doria
Napoli Federico II

Pascal Pichonnaz
Fribourg

Francesca Reduzzi Merola
Napoli Federico II

Alan Rodger †
London

Martin J. Schermaier
Bonn

Sandro Schipani
Roma Sapienza

Peter Stein
Cambridge

Gunter Wesener
Graz

Laurens Winkel
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz
Warszawa

In redazione:

Valeria Di Nisio; Alessandro Manni; Aglaia McClintock; Fara Nasti; Carlo Nitsch; Natale Rampazzo; Paola Santini; Caterina Trocini; Fabiana Tuccillo.

Segretaria: Daniela Piccione.

Index

Volume realizzato con l'intervento del «Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche» dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti» nell'ambito della Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Scritti di:

	Lucio De Giovanni	Felice Mercogliano
	Francesca Del Sorbo	Valerio Massimo Minale
	Nunzio De Luca	Luciano Minieri
Barbara Abatino	Valeria Di Nisio	Federica Miranda
Edoardo Ales	Nunzia Donadio	Caterina Montagnani
Virginia Amorosi	Iole Fagnoli	Fara Nasti
Ciro Attaianese	Andrea Forti	Giovanni Nicosia
Luisa Avitabile	Giuseppe Galasso	Carlo Nitsch
Raffaele Basile	Francesca Galgano	Paola Pasquino
Maurice Bazemo	Peter Garnsey	Fulvio Pastore
Lucio Bove	Vincenzo Giuffrè	Pascal Pichonnaz
Ignazio Buti	Francesco Grelle	Natale Rampazzo
Aránzazu Calzada	Paolo Grossi	Salvo Randazzo
Luigi Capogrossi Colognesi	Francesco Guizzi	Francesca Reduzzi Merola
Loredana Cappelletti	Ella Hermon	Alan Rodger
Adelaide Caravaglios	Natalino Irti	Rosalía Rodríguez López
Cosimo Cascione	David Kremer	Paola Santini
Sabino Cassese	Luigi Labruna	Gianni Santucci
Pierangelo Catalano	Francesca Lamberti	Martin J. Schermaier
Abdurachim G. Chalikov	Orazio Licandro	Laura Solidoro Maruotti
Ato Chamdam	Machkam A. Machmudov	Tullio Spagnuolo Vigorita
Alfredo Contieri	Alessandro Manni	Armando Torrent
Alessandro Corbino	Carla Masi Doria	Fabiana Tuccillo
Salvatore Antonio Cristaldi	Aglaia McClintock	Witold Wołodkiewicz
Floriana Cursi	Rosa Mentxaka	

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *BIDR.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *RISG.*, *Roma e America*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Copyright 2011 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp.

Printed in Italy - Fine stampa luglio 2011 - Ink Print Service - Napoli

1. La cittadinanza romana era stata, sino alla *lex Iulia de sociis*, un potente strumento per gestire i rapporti fra Roma e le popolazioni itali- che; essa diviene, dopo l'89 a.C., un mezzo rivolto al consolidamento della potenza romana fuori d'Italia¹. I governanti, servendosi di modalità diver- sificate di attribuzione della *civitas*, o di graduale acquisizione della stessa, la avrebbero usata per consentire a numerose comunità extra-italiche il progressivo avvicinamento agli ideali e alla civiltà di Roma.

In piú di un'ipotesi gli *imperatores* tardorepubblicani, combattuti fra la necessità di allargare le proprie clientele provinciali e quella di mante- nere il favore delle proprie consorterie politiche romane (che non vede- vano di buon occhio vaste concessioni di cittadinanza), fecero ricorso, dopo la *lex Iulia de civitate*, alla concessione del *ius Latii* a comunità pe- gregrine. Forse a partire dalla elargizione di tale diritto a comunità della Transpadana, nell'89 a.C., il *ius Latii* ebbe ad arricchirsi, nei riguardi del passato, di un ulteriore profilo: la concessione agli abitanti locali (origina- riamente a quelli delle comunità della Gallia Cisalpina) della possibilità, gerendo una magistratura nella città di origine, di acquisire la *civitas Ro- mana* (il cd. *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*)².

* In apertura di contributo, poche righe di ricordo del mio amico Franco Sa- lerno. Sono tanti i momenti che abbiamo condiviso, soprattutto nel decennio della mia permanenza a Napoli, prima che le vicende della vita mi portassero a Lecce. Un amico che mi salutava col baciamento, finché non mi ribellai (da ragazzina quale ero) ad un'u- sanza antica e cortese, che ne denotava la natura signorile nel profondo. Un amico che (assieme alla moglie Manuela) mi aveva praticamente 'adottato' nel mio periodo di 'vita napoletana' (fra il 1990 e il 1996), fortunatamente a poca distanza dalla sua abi- tazione di Via Belvedere. Un amico che, una volta iniziato il mio insegnamento a Lecce, riuscí a lasciare traccia indimenticabile anche nei miei studenti salentini. Invita- to per una lezione, parlò a Lecce delle leggi tabellarie, con aneddoti gustosi in parti- colare sulla *lex Maria de ponte*. Il caso volle che, in quegli stessi giorni, si tenessero a Lecce le elezioni per le rappresentanze studentesche negli organi collegiali. Ebbene, fui fermata da molti studenti che avevano assistito alla lezione di Franco, che osserva- vano, molto opportunamente, come anche nel caso delle loro elezioni sarebbe stata ne- cessaria una *lex Maria de ponte*, per liberarli dai tampinamenti dei candidati che ne sollecitavano il voto prima di arrivare all'urna. Nel dedicare a moglie, madre e figlio il volumetto *Ad metalla*, apparso nel 2003 nella Collana «Diaphora» (Napoli, Jovene), li ringraziava per quel loro rendere possibile «ricordare con dolcezza anche i momenti piú impegnativi». Il mio ricordo di Franco è appunto questo: quello della sua costante, immancabile dolcezza, anche nei (miei) momenti piú impegnativi.

¹ V. per tutti F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in B. Periñán Gómez (coord.), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada* (Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2010) 17 ss., 49 ss.
² Ascon. *In Pison.* 3 (Cl.): ... *Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteri- bus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae colo-*

Quello che era un diritto ‘intermedio’ fra la *civitas Romana* e lo statuto peregrino³ era stato in questo modo trasformato in una porta di ingresso, uno stadio preliminare, alla cittadinanza romana: ancora una volta ottenendo di approssimare gradatamente i provinciali agli ideali romani e renderli appetibili anche attraverso l’esercizio istituzionale delle prerogative civiche⁴. Roma avvicinava a sé le élites municipali delle realtà maggiormente romanizzate al di fuori d’Italia aprendo, con oculati meccanismi di controllo, un nuovo canale di accesso alla *civitas*.

Si trasformavano sostanzialmente, come bene ha rilevato da ultimo David Kremer, le comunità latine in ‘comunità miste’⁵. Stando così le cose diventava necessario creare ‘nuove regole’ che governassero in dettaglio anche la compresenza di *Latini* e *cives Romani* nelle comunità in questione, i rapporti fra le due categorie (*cives* e *Latini*) fra loro e nei riguardi di *peregrini* e *incolae*, e in modo particolare *commercium*, *connubium* e gli altri aspetti della vita ‘istituzionale’ delle comunità.

Alla luce della *lex Irnitana*, e degli altri statuti municipali di epoca Flavia, mi pare sia indubbio il *modus procedendi* del potere centrale: Roma esportava, nei municipi di diritto latino, un ‘modello italico’ che si era venuto affermando con Cesare: «Ciascuna comunità [*scil.* municipale italica, dopo la guerra sociale] ... ripeteva, in piccolo, il modello romano: con il suo senato (i ‘decurioni’, la curia), i suoi magistrati (talora i questori, i *quattuorviri*, i *duoviri*) e le sue assemblee, nonché con l’area del Foro e il proprio piccolo ‘Campidoglio’ ...»⁶.

niae, id est ut petendi magistratus civitatem Romanam adipiscerentur. Sulla romanizzazione della Transpadana v. principalmente G. Luraschi, *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (Padova 1979) 179 ss. Sul *ius adipiscendae c.R. per magistratum* e una riconsiderazione delle vicende romano-italiche intorno al 124 a.C., D.J. Piper, *The ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum and its effect on Roman-Latin relations*, in *Latomus* 47 (1988) 59 ss. Su *ius adipiscendae c.R. per magistratum* e il rapporto con il *ius Latii*, part. F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e «ius Romanorum»* (Napoli 1993) 26 ss., e, fondamentale, P. Le Roux, *Rome et le droit latin*, in *RHD*. 76 (1998) 315 ss.; si v. altresì E. Ortiz de Urbina Álava, *Las comunidades hispanas y el derecho latino* (Vitoria Gasteiz 2000) part. 23 ss. e, in un recente restatement, D. Kremer, «*Ius Latinum*». *Le concept de droit latin sous la République et l’Empire* (Paris 2006) part. 119 ss., nonché A. Torrent, «*Ius Latii*» y «*Lex Irnitana*», in *AHDE*. 78-79 (2008-2009) 51 ss.

³ Si v. segnatamente M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA*. 103 (1991) 703 ss., part. 714 s., nt. 34 ss., 715 («la *Latinitas* ... era sí una graduazione dello *status* di peregrini, ma, guardando da un angolo visuale opposto, poteva considerarsi, all’interno della *respublica civium Romanorum*, una sorta di cittadinanza di secondo grado»). ⁴ Per le *coloniae latinae* ‘fittive’ della Transpadania, sempre valide le significative osservazioni di G. Luraschi, *Foedus Ius Latii Civitas* cit. 175: «si intendeva rinsaldare i vincoli federativi con le popolazioni transpadane, legando a Roma la classe dirigente indigena, fosse essa autoctona o immigrata, i cui membri, per il semplice fatto di rivestire la magistratura suprema, avrebbero potuto acquisire, per sé e per i propri discendenti, la cittadinanza e i vantaggi politici ed economici connessi». ⁵ D. Kremer, «*Ius Latinum*» cit. part. 136 ss. ⁶ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* (Bologna 2009) 386; ma si v., ad esempio, già W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der «magistratus municipales» und der «decuriones» in*

2. I municipi della Betica nell'età di Domiziano, quelli di cui abbiamo testimonianza grazie alle leggi municipali flavie, sono strutturati appunto sul 'modello cittadino' delle comunità d'Italia, con una *curia* cittadina, delle assemblee periodicamente convocate, una coppia duovirale al comando della città, affiancata da *aediles* e *quaestores*⁷. Le somiglianze con il diritto (pubblico e privato) di Roma rilevabili alla luce degli statuti municipali flavii sono assai numerose.

Mette appena conto di ricordare, ad esempio, che, per quel che attiene alla 'procedura elettorale', contemplata dettagliatamente in particolare nella *tabula* contenente la legge del municipio di Malaga, ai cap. 51 ss., chi – come il compianto amico Franco Salerno – si era occupato degli aspetti più delicati e sottili delle votazioni in Roma repubblicana, utilizzava la testimonianza della *lex municipii* per ricavarne i dettagli procedurali delle operazioni di voto nell'Urbe. Così ad esempio la regola (oramai pacifica in epoca flavia) del voto segreto rendeva possibile che le *curiae* municipali (il corrispondente locale delle *tribus* romane) esprimessero il proprio voto contemporaneamente, e non enunciando in successione il singolo voto di ciascuna (*l. Mal. 55: ut uno vocatu omnes curias in suffragium vocet, eaeque singulae in singulis consaeptis suffragium per tabellam ferant*). Una 'libertà cittadina' diffusasi in epoca repubblicana in Roma città, che dispiegava, ad oltre un secolo e mezzo di distanza, i propri effetti in un municipio iberico. L'amico Franco induceva altresì, dalla comparazione fra le disposizioni della *lex Malacitana* relative al voto, e passi scelti di Cicerone e Asconio, «che il complesso delle norme che regolavano la manifestazione della volontà popolare [fosse] la sintesi di elementi sacrali, fondati sulla consolidazione dei *mores*, cui si aggiungeva l'arbitrio del magistrato che presiedeva il comizio o aveva il potere di convocarlo»⁸.

Una serie di disposizioni particolari relative allo svolgimento della procedura civile nel municipio rinviano, poi, al diritto di Roma, special-

der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit) (Wiesbaden 1973) 42 s.

⁷ Sulla regolamentazione di magistrature, *curia* e assemblee popolari nei *municipia Flavia* part. F. Lamberti, *Tabulae Iritanae* cit. 19 ss. e *passim*; Ead., *L'Irmitana maggiorenne*, da ultimo in *Memorias de historia antigua* 23-24 (2002-2003) 21 ss.; H. Galsterer, *Wie funktioniert eine römische Stadt? Die Infrastruktur römischer Municipien und Kolonien nach den Stadtgesetzen*, in A. Rodriguez Colmenero (coord.), *Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico I* (Lugo 1998) 19 ss.; M. Dondin-Payre, M.-Th. Raepsaet-Charlier (ed.), *Cités, municipes, colonies. Le processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain* (Paris 1999) part. 65 ss.; J. Andreu Pintado, «*Edictum*», «*municipium*» y «*lex*». *Hispania en época Flavia (69-96 d.C.)* (Oxford 2004) part. 45 ss.; U. Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (cur.), *Gli statuti municipali* (Pavia 2006) 109 ss. [= Id., *Colonie e municipi nello stato romano* (Roma 2007) 49 ss., part. 58 ss.]. ⁸ F. Salerno, *Tacita libertas* (Napoli 1999) 116. Sulle origini repubblicane della regola, si v. altresì F. Salerno, *Cicerone ed il voto segreto*, in F. Salerno (cur.), *Cicerone e la politica. Atti del Convegno di Diritto romano, Arpino 29 gennaio 2004* (Napoli 2004) 131 ss.

mente nei cap. da 84 a 93 della *lex Irnitana*. In particolare è degna di nota la 'clausola *siremps*', presente nel cap. 91 della *lex Irnitana*⁹, che opera un rinvio 'secco' al regime dei *iudicia legitima* come regolati a Roma dalla *lex Iulia de iudiciis privatis*¹⁰. Stando a Dario Mantovani, in questo specifico rinvio sarebbe addirittura da cogliersi un «risvolto ideologico»: ché «*municipes e incolae del municipium Flavium Irnitatum* venivano invitati a considerare il loro processo come se si svolgesse a Roma davanti al pretore urbano e loro stessi e il giudice come se fossero cittadini Romani. In virtù di questa finzione si cancellavano ... le distanze d'ogni genere che separavano la provincia dal centro»¹¹. Senza voler considerare in modo così 'estremo' (e politicamente connotato) il rinvio, direi che l'estensore della legge municipale, con il ricorso al rinvio in esame, avesse in ogni caso a presupposto l'intima connessione fra il diritto destinato ad avere applicazione nel municipio e quello (almeno processuale) di Roma città.

La 'strategia' utilizzata dal redattore delle leggi municipali flavie appare, per certi versi, piú elaborata che nel caso del mero rinvio. In alcune ipotesi, infatti, come per quel che attiene alla 'conservazione' delle relazioni di *manus, mancipium, potestas*, contemplata nel cap. 22, o per quella degli *iura libertorum*, disposta nel cap. 23 della *lex Irnitana*, la legge 'presuppone' che tali relazioni sussistessero, fra gli abitanti della comunità di Irni, già prima dell'intervento della legge stessa (la quale, in realtà, li introduceva, o ne regolava la prima applicazione, sia che si trattasse di relazioni fra *Latini*, che là dove si versasse in ambito di relazioni fra *cives*). Il legislatore degli statuti municipali flavii, nel regolare il mutamento di *status*, da *Latinus* a *civis*, presupponeva la preesistenza di relazioni formalizzate (*manus, potestas, mancipium, iura libertorum*) all'acquisto della *civitas Romana*, di cui esse invece, a quanto sappiamo, erano 'proprie'¹²: si basava

⁹ *Lex Irn.* c. 91 (XA, ll. 45 ss., XB, ll. 1 ss.): *Quacumque de re privata iudices arbitri in eo municipio da/ti subditi addictive h(ac) l(ege) erunt, is iudicibus arbitris<ve> et is, / quos inter ii iudices arbitrive dati subditi addictive / h(ac) l(ege) erunt, de ea re intertium adversario iudici arbitro/ve in biduo proximo denuntiandi, diem diffindendi, die/l / diffisi, iurandi antequam iudicent, iudicandi, litem ae/stumandi, per quos dies et ubi ex h(ac) l(ege) licebit oportebit, et si / neque dies diffisus neque iudicatum fuerit, uti lis iudi/ci arbitrove damni sit, et si intra it tempus, quod legis Iuli/ae, quae de iudici<i>s privatis proxime lata est, kapite XII / senatusve consultis ad it kaput legis pertine/ntibus conpr<e>bensum est, iudicatum non sit, uti res in iudi/cio non sit, siremps lex r(es) l(il)us) l(c(ausa)que esto adque/m) uti esset si eam rem / in urbe Roma praetor p(opuli) R(omani) inter cives Romanos iudicari iussisset, rell.* ¹⁰ Per le divergenti letture del cap. 91 della *lex Irnitana*, J.G. Wolf, *Iurisdicatio Irnitana*, in *SDHI.* 66 (2000) 29 ss.; Id., «*Intertium*», und kein Ende?, in *BIDR.* 100 (1997, ma 2003) 1 ss.; Id., *La Lex Irnitana e le Tavole di Veleia e Ateste*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (cur.), *Gli statuti municipali* cit. 203 ss. ¹¹ D. Mantovani, *La 'diei diffissio' nella 'lex Irnitana'*. *Contributo all'interpretazione e alla critica testuale del capitolo LXXXI*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca V* (Napoli 2001) 213 ss., 235. ¹² «*Ius proprium civium Romanorum*» è ad esempio, per Gaio, la *patria potestas* (Gai 1.55). Deve necessariamente ipotizzarsi, allora, che fosse frutto di una finzione il fatto che l'estensore della *Irnitana* la presupponesse preesistente nel municipio prima della introduzione ed applicazione, in esso, della legge.

cioè sulla ‘finzione’ che date relazioni si atteggiassero già in un certo modo, là dove esse erano invece introdotte nel *municipium* sulla base della sua legge istitutiva¹³. Una tecnica raffinata e sottile, che consentiva al legislatore flavio di governare con disinvoltura il problema dei mutamenti di *status* all’interno della comunità.

3. Occorre in ogni caso non perdere di vista il fatto che il potere centrale provvedeva ad innestare propri modelli e strutture in un impianto locale con caratteri differenti, a volte diversissimi da quelli di Roma città. L’affermazione delle nuove istanze doveva passare attraverso meccanismi di ‘accomodamento’, di accoglimento di svariate specificità locali, al fine di rendere meno traumatica la transizione dalle prassi indigene al diritto dei dominatori.

Non è un caso pertanto che si rinvegnano, nelle leggi municipali flavie, una serie di rimandi a realtà tipicamente locali, e preesistenti alla introduzione della *lex municipii*: basti pensare alla previsione di *Irn.* 31, che dispone che il numero dei componenti del senato municipale debba essere stabilito a 63, *quod (= quot) ante h(anc) l(egem) rogatam iure more eius municipii fuerunt*¹⁴; o a quella di *Irn.* 50, che dispone la creazione di 11 curie nel municipio, quantità evidentemente corrispondente ai ‘quartieri’ dell’*oppidum* prima della strutturazione di esso in *municipium*; oppure ancora alla previsione di *Irn.* 81, che prevede che la distribuzione dei posti a sedere negli spettacoli debba avvenire «*quibus locis quaeque genera hominum ante hanc legem spectare solita sunt*»¹⁵. Si tratta, certo, del rinvio a prassi locali consolidate, che difficilmente Roma aveva interesse a modificare. Tuttavia tali disposizioni ‘conservative’ documentano la volontà, ad opera del governo centrale, di tener conto delle realtà sulle quali si andava ad incidere, non modificando in modo radicale abitudini e rapporti già assestati in sede locale (in particolare, ovviamente, per quel che atteneva agli interessi delle élites).

Le osservazioni in esame corrispondono a quanto rilevabile da fonti letterarie sulla ‘relativa’ autonomia dei *municipia* ancora nell’avanzato principato¹⁶. Scrive ancora Capogrossi Colognesi (in una mirabile, recen-

¹³ V. P. Le Roux, *Rome et le droit latin* cit. 322: «Formule juridique issue du droit civil romain, le *Latium* a traversé les siècles sans profonde modification de sens. Fiction juridique, puisqu’il anticipait sur une éventuelle intégration dans la cité romaine sous certaines conditions ... De nature abstraite, il prenait effet dans l’organisation en cité qu’il contribuait à promouvoir et à développer, dans la mesure où il servait de support à une *mutatio civitatis*». ¹⁴ V. sul punto U. Laffi, *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d.C.*, in *Il Senato nella storia I. Il senato nell’età romana* (Roma 1998) 377 ss. [= *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 454 ss., part. 476 s.]; cfr. altresì T. Giménez-Candela, *Civitas civium. Cuestiones abiertas sobre municipalidad*, in *Polis* 2 (2006) 195 ss., part. 201 ss. ¹⁵ Per tutti, G. Amodio, *Alcune osservazioni sulle curie municipali nelle città dell’Occidente romano*, in *ZPE.* 120 (1998) 233 ss. ¹⁶ Si v., per tutti, F. Grelle, *L’autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell’organizzazione municipale* (Napoli 1972) *passim*; piú di recente i contributi raccolti in W. Eck (Hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den Kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (München 1999) *passim*.

tissima 'sintesi'): «l'autonomia statutaria del singolo municipio permetteva anche di filtrare la complessità dell'ordinamento romano, introducendo modifiche e semplificazioni funzionali alle particolari esigenze ed attitudini della singola comunità e sempre sotto il controllo romano. Flessibilità e unitarietà – scrive ancora Capogrossi – sembrano cooperare nel definire un processo di irradiazione delle istituzioni giuridiche romane per cerchi concentrici, dove sempre più ... giungendo all'estrema periferia dell'impero, la forza dell'impatto irradiante diminuisce, venendo a contatto con la vitalità delle tradizioni locali»¹⁷.

Nell'ottica in esame rileva il dibattito sul cap. 93 della *lex Irnitana*, quello che (apparentemente almeno) 'chiude' la sezione giurisdizionale. A suo tempo, nel 1993, avevo letto la clausola «*Quibus de rebus in h.l. nominatim cautum scriptumve non est, quo iure inter se municipes municipi Flavi Irnitani agent, de iis rebus omnibus, ii inter se eo iure agunto, quo cives Romani inter se iure civili agunt agent*» del cap. 93 come contenente un rinvio soltanto di tenore processuale: per qualsiasi eventualità attinente alla procedura, non regolata dalla *lex municipii*, i *municipes* di Irni erano tenuti a valersi delle stesse forme e regole vigenti per il processo civile a Roma¹⁸. Non avevo tenuto conto tuttavia di alcuni fattori, rilevati invece, in riferimento a *Irn.* 93, dal compianto Mario Talamanca¹⁹ e, dopo di lui, anche da Mario Amelotti²⁰. Infatti la *rubrica* di *lex Irn.* 93 tratta, con tenore assolutamente generale, *de iure municipum* (ossia di tutto il diritto applicabile a *municipes*); quanto, poi, all'applicazione del diritto processuale di Roma nel municipio, essa sarebbe già prevista, in linea generale, dal cap. 85 della legge, laddove si dispone che nel municipio debba trovare pubblicazione l'editto giurisdizionale del governatore: se sottoponiamo dunque la legge ad una lettura 'sistematica', la stessa presenza di *Irn.* 85 farebbe «definitivamente giustizia di qualsiasi ipotesi che volesse ... vedere nel cap. 93 una regolamentazione di procedura»²¹.

Si tratta forse, per quanto attiene alla lettura da me proposta di *Irn.* 93, di un punto su cui occorre fare un 'esame di coscienza' e rivedere l'ipotesi. Del resto, come riconosciuto dallo stesso Talamanca, per quanto attiene alla terminologia deve tenersi conto «di un dato inequivocabile, e cioè che i *prudentes* esprimono, molto spesso o prevalentemente, i loro pareri sulle situazioni giuridiche soggettive in termini di *actiones* (il che corrisponde alla concezione rigorosamente sostanzialistica che essi hanno dell'*actio* ...)»²². Se così fosse potremmo forse reputare l'uso di *agere* nel cap. 93 della *lex Irnitana* come addirittura 'volutamente ambivalente': po-

¹⁷ L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* cit. 388 s. ¹⁸ F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae* cit. 15 e nt. 51, 145. ¹⁹ M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA*. 103 (1991) 703 ss.; Id., *Pubblicazioni pervenute alla redazione*, in *BIDR*. 96-97 (1993-1994) 910 ss., part. 919. ²⁰ M. Amelotti, *Il diritto privato dei «Latini» e il cap. 93 della «lex Irnitana»*, in J. González (cur.), *Roma y las provincias: realidad administrativa e ideología imperial* (Madrid 1994) 17 ss. [= M. Amelotti, *Scritti giuridici* (Torino 1996) 317 ss.]. ²¹ M. Talamanca, *Pubblicazioni* cit. 920. ²² M. Talamanca, *o.u.c.* 920.

trebbe pensarsi infatti che il redattore della legge abbia pensato di utilizzare la norma sia in chiave di ‘previsione di chiusura’ della sezione processuale (i cap. appunto da 84 a 93), e quindi utilizzando l’*agere* in valenza procedurale, sia quale ‘rinvio’ di carattere piú generale al diritto sostanziale di Roma, facendo cioè leva su un ‘doppio significato’ di *agere*, anche nel senso di ‘comportarsi’, che in chiave piú globale poteva rappresentare un rimando e una spia dell’aggancio all’insieme degli *iura populi Romani*.

4. Fra le tante questioni aperte vi è, soprattutto, quella della precisa configurazione del *ius Latii* nella sua nuova ‘strutturazione’ come ‘diritto municipale’. Gli statuti delle comunità iberiche sinora giuntici, ad esempio, confermano la notizia fornita da Plinio il Vecchio nella *naturalis historia* (3.3.30), circa il conferimento, ad opera di Vespasiano, del *ius Latii* alle *civitates* di Spagna²³. L’imperatore si sarebbe indotto a tale provvedimento (è risaputo) allo scopo di remunerare la fedeltà dimostratagli dagli alleati iberici nel contesto delle lotte per il potere dell’anno 69 (il famoso anno «dei tre», o «quattro», imperatori). L’informazione di Plinio, nella sua genericità («*universae Hispaniae Vespasianus ... iactatum procellis rei publicae Latium tribuit*») lascia piuttosto credere ad una generica promessa con carattere di propaganda, che non ad un provvedimento effettivo (un editto?) inteso ad una attribuzione giuridicamente consistente del *ius Latii* «*universae Hispaniae*».

A riprova di quanto veniamo dicendo, la ‘concessione’ del *Latium* si rinviene regolarmente collegata alla attribuzione di una legge al *municipium* o alla *civitas* che intendesse ristrutturarsi secondo moduli romani. Insomma, non ci si può liberare facilmente della sensazione che il *ius Latii* sia oggetto di un conferimento *ad hoc* a singole comunità (se non addirittura a singole persone, in modo assolutamente analogo alla *civitas Romana*), che interviene solo dopo che Roma (o il di volta in volta interessato governatore provinciale) si sia assicurata dell’attaccamento del singolo centro interessato all’*Urbs* e della seria intenzione della comunità di volersi «romanizzare»²⁴.

Ancora viva, poi, l’antica querelle, se il *ius Latii* debba configurarsi, una volta arricchito con il *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, come diritto concesso esclusivamente a province, popoli, comunità organizzate (ossia ‘*Gemeinderecht*’, un diritto solo su base territoriale), ovvero come diritto collegato con la ‘ristrutturazione’ della singola comunità in *colonia* o *municipium* (era, questa, l’ipotesi propugnata da Mommsen²⁵), oppure se sia possibile immaginare una concessione ‘a titolo personale’ del *Latium* (si tratta dell’ipotesi del Braunert, corroborata da numerosi argomenti forniti da Hartmut Galsterer²⁶), analogamente a quel che

²³ Plin. N.H. 3.3.30: *Universae Hispaniae Vespasianus ... iactatum procellis rei publicae Latium tribuit*. ²⁴ F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae* cit. 23 ss. ²⁵ Th. Mommsen, *Das römische Staatsrecht* 3.1 (Leipzig 1888) 626: «*latinisches Personalrecht giebt es nur als Konsequenz des einzelnen latinischen Stadtrechts*». ²⁶ Non (solo) un diritto su base territoriale, bensí (anche) un privilegio accordato a titolo individuale, suscettibile

avveniva per la *civitas Romana*. Il dibattito è stato di recente ripreso nel volume di David Kremer sul *ius Latinum*.

Alla luce dell'analisi delle trasformazioni subite dal 'regime giuridico latino' dopo il *bellum sociale*, Kremer appare schierarsi (pur ammettendo che vi siano 'zone d'ombra') per l'opinione che ravvisa nel *ius Latii* un diritto collettivo, su base territoriale, non svincolabile dalla presenza di un 'centro urbano'²⁷. Sinanche il Luraschi, nella sua bella recensione al volume di Kremer²⁸, appare mutare in parte opinione sul punto, lasciandosi convincere da alcune delle opinioni dell'autore francese. Nell'identificazione delle tipologie di collettività organizzate compatibili con la latinizzazione, Kremer ha enucleato una serie di 'categorie': *coloniae latinae* (fittizie) in Gallia Cisalpina, *oppida Latina* (menzionati da Plinio) in Spagna e in Gallia Narbonense, *civitates Latinae* della Gallia Comata e le *gentes adtributae* di diritto latino nelle Alpi²⁹.

In realtà, pur nella fascinosa ricostruzione di Kremer, intesa a collegare costantemente la concessione del *ius Latii* con una qualche forma di organizzazione 'collettiva' del territorio, a me sembra che resti spazio per pensare anche a concessioni del *Latium* a titolo individuale.

Gli *edicta Vespasiani* e *Titi*, ad esempio, cui hanno riferimento i cap. 19 e 20 della legge, in base a cui si è realizzata la *creatio* di *aediles* e *quaestores* nel municipio, potrebbero, certo, essere stati *edicta* con cui i *principes* istituivano le magistrature maggiori nel municipio; a me sembra possa ancora pensarsi, tuttavia, anche a provvedimenti imperiali di nomina *ad hoc* di singoli personaggi iberici a magistrati, poi destinati a sovrintendere alla realizzazione pratica della municipalizzazione del loro centro di provenienza³⁰. Nell'immagine che ho della 'municipalizzazione' delle comunità iberiche, continua a sembrarmi plausibile l'ipotesi che singoli notabili delle collettività si recassero a Roma, per essere investiti del compito di farsi latori della *lex municipii* alla propria collettività di provenienza, e che attraverso editto imperiale venissero nominati *duoviri*, *aediles* (e sinanche *quaestores*) della comunità, primi magistrati della stessa e incaricati del

di concessione *ad personam*, a singoli soggetti o a singole categorie di soggetti: H. Braunert, *Ius Latii in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca*, in *Corolla Swoboda dedicata* (Köln-Graz 1966) 68 ss.; H. Galsterer, *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel* (Berlin 1971) 65 ss.

²⁷ D. Kremer, *Ius Latinum* cit. 191 ss. ²⁸ G. Luraschi, *rec.* a D. Kremer, *Ius Latinum*, in *Iura* 57 (2008-2009, ma 2010) 324 ss. ²⁹ Sulle *coloniae latinae* fittizie, D. Kremer, *Ius Latinum* cit. 121 ss.; sugli *oppida Latina*, *ibid.* 136 ss.; sulle *civitates* della Gallia Comata, *ibid.* 159 ss.; sulle *gentes adtributae*, *ibid.* 167 ss. ³⁰ Per gli *aediles*, ad esempio, le disposizioni introduttive di *lex Irn.* 19 differenziano gli edili già presenti nel *municipium*, ossia quelli che «*ex edicto imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti) imp(eratoris)ve T(iti) Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) creati sunt*» da quelli «*qui postea hac lege creati erunt*»; per i *quaestores* il cap. 20 della *lex Irnitana* si esprime in modo del tutto analogo; non vi è motivo per pensare che il cap. 18 della legge, andato perduto, contenesse previsioni diverse relativamente ai *Ilviri*. Sul punto già F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae* cit. part. 15 ss.

compito di sovrintendere alla ‘ristrutturazione’ della comunità stessa secondo moduli ‘municipali’.

Kremer ha, nella sua indagine, l’indubbio merito di aver valorizzato la presenza di *oppida latina*, in Spagna, a partire dall’epoca augustea: essi sarebbero stati retti da ‘statuti provvisori’, sino alla introduzione della *lex municipii*, che avrebbero spianato la strada alla regolamentazione municipale di dettaglio di quest’ultima. Io non riesco tuttavia a liberarmi dall’impressione che – a seguito della concessione (di tenore piú politico che giuridico) da parte di Vespasiano del *ius Latii* «*universae Hispaniae*» – fossero poi gli abitanti di singole collettività, o addirittura singoli individui, a recarsi a Roma per chiedere la *lex municipii* per la propria realtà di provenienza³¹. Continuo tuttavia a reputare possibile che anche alcune comunità non ancora in possesso dello statuto di *oppidum* potessero esprimere l’intenzione di strutturarsi in *municipium* (del resto Irni – e lo stesso Kremer, opportunamente, lo rileva³² – non è negli elenchi pliniani di *oppida Latinorum*): a tale fine erano funzionali quelle previsioni, e lo si è visto, nelle leggi municipali, che ‘davano per presupposta’ l’esistenza di istituti ‘tipicamente romani’ quali *manus potestas* o *mancipium*, o gli *iura libertorum*, «*ante hanc legem*», al fine di poterli poi regolare per un periodo successivo alla introduzione della *lex* nel municipio. A me pare, infine, possibile che si sia verificata (anche) una vicenda inversa a quella ipotizzata da Kremer: la richiesta, da parte di singoli individui, della concessione del *Latium* e della possibilità, tornati in patria, di organizzare la comunità di provenienza (o quella dove il singolo avesse scelto di abitare) in *municipium*, introducendovi la relativa *lex*³³.

Si potrebbe riaffermare, in fondo, e a titolo di compromesso, come già facevo anni fa, che l’opinione preferibile è quella «che reputa inscindibili, nel *ius Latii*, la componente personale e quella di carattere collettivo: in sintesi, benché la concessione del *ius Latii* avesse natura sostanzialmente personale, con la peculiarità di esso propria – e invece mancante alla *latinitas Iuniana* – di poter accedere alla *civitas Romana per honorem*, essa è difficilmente pensabile come slegata dal riferimento ad un’organizzazione civica, per lo piú connessa con uno specifico ambito territoriale, intenzionata a strutturarsi secondo modelli municipali»³⁴.

Lecce.

FRANCESCA LAMBERTI

³¹ D. Kremer, *Ius Latinum* cit. 136 ss. ³² D. Kremer, *Ius Latinum* cit. 150. ³³ V. già, in tal senso, F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae* cit. 42 ss. ³⁴ F. Lamberti, *L'Irnitana maggiorenne* cit. 28.

Sommario

DIRITTO ROMANO E FORMAZIONE DEL GIURISTA

- 1 Luigi Labruna, «Dai *Candida sarta* agli *Scritti scelti*: Capogrossi, quasi un'autobiografia»
- 9 Francesco Grelle, Peter Garnsey, Alan Rodger, Floriana Cursi, «Gli *Scritti scelti* di Capogrossi»

* * *

- 26 Sabino Cassese, «L'anatra di Goethe»
- 31 Paolo Grossi, «Il punto e la linea. Storia del diritto e diritto positivo nella attuale crisi delle fonti»
- 40 Natalino Irti, «Dalla formazione alla competenza»
- 43 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un futuro senza storia?»

* * *

- 58 Pascal Pichonnaz, «Droit romain: enseignement, méthode et contribution à la réflexion du juge»
- 78 Martin J. Schermaier, «Römisches Recht für Juristen?»
- 90 Alessandro Corbino, «Dai giuristi agli esperti di settore»
- 95 Vincenzo Giuffrè, «Una continua ricerca»

TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO

- 107 Valerio Massimo Minale, «Arangio-Ruiz e i *Basilici*: uno scritto (quasi) inedito»
- 119 Salvo Randazzo, «Diritto romano, potere e sovranità. Foucault e un'esperienza della modernità»
- 143 Gianni Santucci, «Diritti dell'autore in Roma antica?»
- 151 Adelaide Caravaglios, «*Exceptio doli generalis* e *actio de dolo malo*: prospettive diacroniche»

- 155 Felice Mercogliano, «Itinerari di (dis)continuità dal diritto romano ai diritti europei»

TRADIZIONE ROMANA IN TAGIKISTAN

- 171 Pierangelo Catalano, «Una nuova prospettiva indoeuropea»
- 174 Abdurachim G. Chalikov, Machkam A. Machmudov, «Diffusione e successi della tradizione romana in Oriente»
- 183 Machkam A. Machmudov, «La Lupa capitolina in Tagikistan»
- 191 Ato Chamdam, «Tra leggenda e attualità: la Lupa in Tagikistan»
- 194 Andrea Forti, «La questione indoeuropea tra archeologia e politica: la Lupa in Asia Centrale»

CIVIS, CIVITAS, LIBERTAS

- 201 Cosimo Cascione, «Romolo *sacer?*»
- 216 Witold Wołodkiewicz, «*Libertas non privata sed publica res est*»
- 222 Francesca Reduzzi Merola, «*Liber homo bona fide serviens*: alcune questioni»
- 227 Francesca Lamberti, «*Civitas Romana* e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato»
- 236 Laura Solidoro Maruotti, «Il *civis* e le acque»
- 274 Giovanni Nicosia, «*Servus hostium e capitis deminutio*»
- 288 Fara Nasti, «Pomponio, Papiniano e Ulpiano in tema di capacità ereditaria delle cd. persone giuridiche (PHaun. *de leg. et fideic.*, verso, lin. 1-21)»
- 306 Caterina Montagnani, «Altri tempi, altri Presidi: quando la cattedra di storia romana era 'posto d'alto sapere bensí, ma anche di combattimento e di civili ardimenti'»

LE COSTITUZIONI

- 323 Loredana Cappelletti, «Le magistrature italiche. Problemi e prospettive»
- 339 David Kremer, «*Roma quadrata, Paestum* e lo spazio augurale»

- 346 Rosa Mentxaka, «¿El ‘funcionario de hecho’ en el derecho romano?»
- 357 Natale Rampazzo, «La *nominatio* e la responsabilità dei magistrati municipali»

PERSONE

- 373 Carla Masi Doria, «Schutzrechte, Humanität, Grundrechte»
- 386 Luigi Labruna, «*Suavissima soror*»
- 389 Francesca Del Sorbo, «*Iussum domini* e autonomia negoziale dei *servi*: la prassi giuridica campana»
- 406 Rosalía Rodríguez López, «Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI»
- 420 Maurice Bazemo, «Le droit de l’esclave a son humanité. Les sociétés précoloniales du Burkina Faso»

DIRITTI REALI

- 429 Aránzazu Calzada, «*Lex Atinia de rebus subreptis*»
- 447 Raffaele Basile, «*Iura praediorum* e attività di *refectio*»
- 455 Armando Torrent, «Nuevos puntos de vista sobre la constitución y extinción de las servidumbres»
- 465 Fabiana Tuccillo, «Sulla *remissio servitutis*»
- 480 Orazio Licandro, «Appartenenza e alienazione»

LE FONTI

- 491 Salvatore Antonio Cristaldi, «Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto»
- 524 Nunzia Donadio, «*Promissio auctionatoris*»
- 558 Barbara Abatino, «Libri e storia della giurisprudenza romana»
- 572 Francesca Galgano, «I viaggi di un’operetta»
- 576 Iole Fargnoli, «Politica religiosa di Teodosio il Grande e abolizione delle Olimpiadi: tra Cedreno e il *Codex Theodosianus*»
- 584 Fara Nasti, «Sui *Gesta senatus de Theodosiano publicando*»

LA VALUTAZIONE

- 593 Cosimo Cascione, «Appunti in tema di valutazione: criteri per le riviste nell'ambito delle scienze giuridiche»
- 606 Giuseppe Galasso, «Pagelle per le riviste?»
- 608 «Documenti 2011»
I. Criteri per la valutazione della produzione scientifica (Tavolo dell'area 12); II. Criteri per una collana dipartimentale (Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto 'Francesco De Martino', Università di Napoli Federico II); III. Proposta CUN 24.5.2011

PROFILI

- 621 Lucio Bove, «Rileggere i maestri: Mario Lauria»
- 632 Cosimo Cascione, «*Laicissimus clericus vagans*: Witold Wołodkiewicz»

RICORDI

- 637 Ignazio Buti, Felice Mercogliano, Alessandro Corbino, Lucio De Giovanni, Carla Masi Doria, Paola Santini, Ciro Attaianese, Edoardo Ales, Fulvio Pastore, Alfredo Contieri, Luisa Avitabile, Ella Hermon, Aglaia McClintock, «Franco Salerno con noi»
- 660 Aglaia McClintock, «Elenco degli scritti di Francesco Salerno»
- 668 Tullio Spagnuolo Vigorita, «Federico Maria d'Ippolito»
- 681 LIBRORUM INDEX, *a cura di Fabiana Tuccillo*

SESTA PAGINA

- 729 Francesco Guizzi, «Contesti, politiche e manuali»

PREMIO BOULVERT

- 733 «A Pierangelo Buongiorno l'Ottavo Premio Boulvert. La relazione della Commissione giudicatrice»
- 740 «Il bando del 'Nono Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert'»

NOTIZIE

- 743 Luciano Minieri, «Israele, diritto antico e attualità»
- 744 Nunzio De Luca, «*Scientia rerum e scientia iuris*: Copanello XV»
- 747 Alessandro Manni, «Storia, teoria, codificazioni, diritti umani: un seminario italo-argentino a Napoli»
- 749 Valerio Massimo Minale, «Una nuova edizione di Teofilo»
- 750 Barbara Abatino, «La 'Société' a Barcellona»
- 756 Nunzia Donadio, «A Modena la Società Italiana di Storia del Diritto»
- 757 Virginia Amorosi, «Il diritto riparatore: processi alla storia»
- 762 Carlo Nitsch, «Cultura giuridica tra Italia e Argentina»
- 764 Paola Pasquino, «Storia e metodi di interpretazione dei *Digesta*: il IX Cedant»
- 768 Cosimo Cascione, «Storici del diritto a Stellenbosch»
- 770 Valeria Di Nisio, «Sulla *bona fides*»
- 770 Natale Rampazzo, «*Culpa* e responsabilità a Varsavia»
- 772 Federica Miranda, «*Quid est veritas?*»
- 776 Luigi Labruna, «'Mit der Reife wird man immer jünger': i settant'anni di Tullio Spagnuolo Vigorita»
- 777 Luigi Labruna, «Pseudonotizie romanistiche»
- 779 Luigi Labruna, «La scomparsa di Alan Rodger»

781 ABSTRACTS

INDICE

- 801 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.